

Legge 30 giugno 1975, n. 396
**“Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea relativa al rimpatrio dei minori,
firmata a L’Aja il 28 maggio 1970”**

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 agosto 1975

Articolo 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione Europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L’Aja il 28 maggio 1970.

Articolo 2

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 23 della Convenzione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

“Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori”

L'Aja, 28 maggio 1970

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione:

Considerando che la loro stretta unione si manifesta, in particolare, in un aumento della circolazione delle persone;

Considerando che, sebbene tale fatto abbia generalmente benefiche conseguenze, esso solleva nondimeno alcuni problemi, in particolare quando un minore si trova sul territorio di uno Stato contro la volontà di coloro che sono tenuti a proteggerne gli interessi, o quando la sua presenza sul territorio di uno Stato è incompatibile, sia con i suoi propri interessi che con quelli di tale Stato;

Convinti della necessità di dover cooperare al fine di permettere il trasferimento obbligatorio di tali minori;

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione l'espressione:

- a) "minore" indica ogni persona che non abbia ancora raggiunto la maggiore età in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiedente e che, in base a detta legge, non abbia la capacità di fissare da sola la propria residenza;
- b) "patria potestà" indica il diritto di fissare la residenza del minore, di cui sono investite persone fisiche o giuridiche in base alla legge o ad una decisione giudiziaria o amministrativa;
- c) "rimpatrio" di un minore indica il trasferimento di quest'ultimo, in applicazione della presente convenzione, da uno Stato contraente ad un altro Stato contraente, sia quest'ultimo Stato o meno lo Stato di cui il minore è cittadino.

Articolo 2

La presente convenzione si applica ai minori che si trovano sul territorio di uno Stato contraente e il cui rimpatrio è richiesto da un altro Stato contraente per una delle seguenti ragioni:

- a) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiesto è contraria alla volontà della persona o delle persone che esercitano nei suoi confronti la patria potestà;
- b) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti dalle autorità competenti dello Stato richiedente;
- c) la presenza del minore nel territorio dello Stato richiedente è necessaria a motivo di una procedura intesa ad adottare nei suoi confronti misure protettive o rieducative.

La presente convenzione si applica altresì per il rimpatrio dei minori che si trovano sul territorio di uno Stato contraente allorché tale Stato reputi la loro presenza contraria ai propri interessi od a quelli degli stessi minori, sempre che la legislazione di detto Stato ne permetta l'allontanamento dal proprio territorio.

3. Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di formulare, emettere e ricevere le domande di rimpatrio. Tale designazione viene notificata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

TITOLO II Rimpatrio a richiesta di uno Stato diverso dallo Stato di soggiorno

Articolo 4

Ogni domanda intesa ad ottenere il rimpatrio di un minore per uno dei motivi previsti dall'art. 2, paragrafo 2, è indirizzata all'autorità centrale dello Stato verso il quale viene sollecitato il rimpatrio. Se le autorità competenti di tale Stato ritengono la domanda ben fondata ed opportuna, l'autorità centrale di detto Stato invierà all'autorità centrale dello Stato di soggiorno del minore una richiesta di rimpatrio.

Articolo 5

Nessuna decisione su di una richiesta di rimpatrio dovrà essere presa prima che il minore sia stato sentito personalmente, se le sue facoltà di giudizio lo consentono, da un'autorità competente dello Stato richiesto.

Inoltre, detta autorità farà in modo di raccogliere i pareri delle persone interessate a detta decisione, e, in particolare, di coloro che esercitano la patria potestà o che, sul territorio dello Stato richiesto, hanno di fatto il minore in custodia. Detta consultazione avrà luogo solo nella misura in cui non sia di natura tale da recare pregiudizio agli interessi del minore a motivo dei ritardi che potrebbe causare.

Articolo 6

Lo Stato richiesto darà un seguito favorevole ad ogni richiesta di rimpatrio che sia in conformità delle norme della presente convenzione e basata sull'art. 2, paragrafo 1, a meno che non eserciti la facoltà di respingerla in base agli artt. 7 e 8.

Articolo 7

La richiesta può essere respinta:

- a) se il minore ha, in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, la capacità di fissare da solo la propria residenza o se una tale capacità deriva dalla legislazione interna dello Stato richiesto;
- b) se la richiesta è basata sull'art. 2, paragrafo 1 *a)* e tende a sottoporre il minore all'autorità di persone che non esercitino la patria potestà in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto o che non esercitino la patria potestà in base alla legislazione interna dello Stato richiesto;
- c) se lo Stato richiesto ritiene che lo Stato richiedente non sia competente ad adottare le misure di cui all'art. 2, paragrafo 1, *b)* e *c)*;
- d) se lo Stato richiesto ritiene che il rimpatrio del minore sia contrario al proprio ordine pubblico;
- e) se il minore è cittadino dello Stato richiesto;
- f) se si tratta di un minore che sia cittadino di uno Stato non contraente, il cui rimpatrio sarebbe incompatibile con gli impegni fra tale Stato e lo Stato richiesto.

Articolo 8

Lo Stato richiesto può, inoltre, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, respingere la richiesta:

- a) se la persona o le persone che esercitano la patria potestà o che hanno il minore in custodia si trovano sul territorio dello Stato richiesto o si oppongono al rimpatrio;
- b) se il rimpatrio è ritenuto contrario agli interessi del minore, in particolare ove quest'ultimo abbia vincoli familiari o sociali effettivi in tale Stato o quando il rimpatrio sia incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata in detto Stato.

Articolo 9

Lo Stato richiesto può aggiornare la propria decisione sulla richiesta:

- a) se la patria potestà, sulla quale è basata la richiesta, viene contestata per motivi seri;
- b) e ritiene necessario perseguire il minore per un reato o di sottoporlo a sanzione penale restrittiva della libertà.

Articolo 10

Se la richiesta viene accolta, le autorità competenti dello Stato richiedente e quelle dello Stato richiesto determinano di comune accordo e nel modo più sollecito la procedura relativa al rimpatrio.

Articolo 11

Lo Stato richiesto può adottare le misure provvisorie necessarie per il rimpatrio e, in particolare, porre il minore in un istituto per la protezione della gioventù. Può porre fine in ogni momento a tali misure che vengono a cessare in ogni caso allo spirare di un termine di 30 giorni se la richiesta non è stata accolta. Tali misure provvisorie sono regolate dal diritto interno dello Stato richiesto.

Articolo 12

In caso d'urgenza, l'autorità centrale dello Stato richiedente può chiedere che le misure provvisorie di cui all'art. 11 siano adottate anche prima del ricevimento, da parte dello Stato richiesto, della richiesta di rimpatrio. Tali misure cessano se quest'ultima richiesta non è stata ricevuta entro dieci giorni.

Articolo 13

Quando una persona viene rimpatriata in base alle disposizioni del presente titolo, nessun procedimento può venire iniziato o continuato nei suoi confronti nello Stato richiedente per fatti commessi prima del suo rimpatrio, a meno che lo Stato richiesto non vi consenta espressamente. Tale consenso è del pari richiesto per l'esecuzione di una condanna penale restrittiva della libertà o di pena più grave, pronunciata nello Stato richiedente prima del rimpatrio. Il consenso di cui al paragrafo 1 è regolato dalle norme applicabili nello Stato richiesto in materia di estradizione o da ogni altra norma stabilita in tale Stato per l'applicazione del presente articolo. Il consenso non può essere rifiutato nel caso in cui lo Stato richiesto sia tenuto ad accordare l'extradizione quando questa venga richiesta.

TITOLO III

Rimpatrio su richiesta dello Stato di soggiorno

Articolo 14

Nei casi previsti dall'art. 2, paragrafo 2, lo Stato di soggiorno può chiedere ad un altro Stato contraente di accettare il rimpatrio di detto minore in base alle seguenti disposizioni:

- a) quando la persona o le persone che esercitano la patria potestà si trovano in un altro Stato contraente, la richiesta verrà indirizzata a tale Stato;
- b) quando la persona o le persone che esercitano la patria potestà si trovano in uno Stato non contraente, la richiesta sarà indirizzata allo Stato contraente ove il minore ha la propria abituale residenza;

c) quando non si conosca lo Stato ove si trovano la persona o le persone che esercitano la patria potestà o quando nessuno eserciti questa, la richiesta dovrà essere indirizzata allo Stato contraente ove il minore risiede abitualmente o, se il rimpatrio verso tale Stato viene rifiutato o non può aver luogo, allo Stato contraente di cui il minore è cittadino.

Le disposizioni del paragrafo 1 non riguardano i poteri che gli Stati contraenti potranno esercitare in base alla propria legislazione relativa agli stranieri.

Articolo 15

Se lo Stato richiesto accetta di ricevere il minore, le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto firseranno di comune accordo e nel più breve termine la procedura relativa al rimpatrio.

La richiesta relativa al rimpatrio può essere accompagnata da domanda diretta ad ottenere che vengano adottate le misure del caso in relazione alla condotta o alla situazione del minore nello Stato richiedente. Detta richiesta può inoltre specificare tutte le altre condizioni alle quali dovrà essere subordinato il rimpatrio.

TITOLO IV Disposizioni comuni

Articolo 16

Ogni richiesta relativa al rimpatrio deve essere formulata per iscritto ed indicare in particolare:

- a) l'autorità centrale che l'ha emanata;
- b) l'identità e la nazionalità del minore di cui si richiede il rimpatrio nonché, ove occorra, il suo luogo di residenza nello Stato richiesto;
- c) i motivi invocati a sostegno della richiesta;
- d) occorrendo, l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di rimpatrio e la natura dei suoi rapporti giuridici con il minore.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2, paragrafo 1, la richiesta deve essere accompagnata, ove occorra, dall'originale o da una copia conforme, sia del titolo giustificativo della patria potestà, a meno che tale autorità non derivi direttamente dalla legge, sia della decisione che ordina l'adozione di una misura protettiva o rieducativa nei confronti del minore, sia dei documenti che comprovino la necessità della comparizione del minore nel procedimento in corso nello Stato richiedente nonché lo scopo di tale procedimento.

Se lo Stato richiesto ritiene inadeguate le informazioni fornite dallo Stato richiedente e tali da non consentirgli di decidere in merito alla richiesta, richiederà le ulteriori informazioni che gli saranno necessarie. All'uopo potrà fissare un termine al fine di ottenere tali informazioni.

Articolo 17

Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non è obbligatoria la traduzione delle richieste e dei documenti allegati.

Ogni Stato contraente può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di pretendere che le richieste e i documenti allegati gli vengano indirizzati, accompagnati, sia da una traduzione nella propria lingua o in una delle sue lingue, sia da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella, di tali lingue, che egli indicherà. Gli altri Stati contraenti possono applicare il principio di reciprocità.

Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle relative alla traduzione delle richieste e dei documenti allegati contenute negli accordi o nei compromessi in vigore o che possano essere stipulati fra due e più Stati contraenti.

Articolo 18

Quanto è trasmesso in applicazione della presente Convenzione è esentato da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Articolo 19

Il transito di un minore rimpatriato, in base alla presente convenzione, attraverso il territorio di uno Stato contraente, è accordato su semplice notifica scritta ed emanata dallo Stato a partire dal quale il rimpatrio deve essere effettuato.

Il transito può essere rifiutato nei caso in cui:

- a) il minore sia oggetto di un procedimento penale nello Stato di transito o se debba subirvi una sanzione penale restrittiva della libertà o una pena più grave;
- b) il minore sia cittadino dello Stato di transito.

Quando il transito non viene rifiutato, il minore non può essere arrestato, né detenuto nello Stato di transito per atti commessi prima del suo ingresso in tale Stato.

Lo Stato di transito vigilerà perché il minore non si sottragga al rimpatrio.

Articolo 20

Ogni rifiuto di rimpatrio o di transito deve essere motivato.

Articolo 21

Le comunicazioni tra le autorità centrali, relative all'applicazione della presente convenzione, possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia giudiziaria (INTERPOL).

Articolo 22

Le spese sostenute in applicazione della presente convenzione sono a carico:

- a) dello Stato richiesto, se dette spese sono sostenute nel proprio territorio;
- b) dello Stato richiedente, negli altri casi.

Le disposizioni di questo articolo non sono di ostacolo al recupero delle spese che gravano sul minore o sulle altre persone che ne sarebbero responsabili.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 23

La presente convenzione. è aperta alla firma degli Stati membri rappresentati al Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario, che la ratificherà o l'accetterà successivamente, tre mesi dopo la ratifica del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 24

Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi.

L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 25

Ogni Stato contraente potrà, mediante dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, definire, per ciò che lo riguarda, il termine "cittadino" ai sensi della presente convenzione.

Articolo 26

Ogni Stato contraente potrà all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la presente convenzione sarà applicata.

Ogni Stato contraente potrà, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, oppure in qualunque altra data successiva estendere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali dello Stato sia responsabile o per il quale esso sia autorizzato a stipulare.

Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potrà, per quel che riguarda ogni territorio citato in essa, essere ritirata alle condizioni previste dall'art. 25) della presente convenzione.

Articolo 27

Salve restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo la presente convenzione abroga, per quanto riguarda i territori ai quali viene applicata, le disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali che regolano, fra Stati contraenti, il rimpatrio dei minori per i motivi previsti dall'art. 2, nella misura in cui gli Stati contraenti abbiano sempre la facoltà di ricorrere alle possibilità di rimpatrio previste dalla presente convenzione.

La presente convenzione non vieta il rimpatrio o l'estradizione basati sia su convenzioni o accordi internazionali, che sul diritto interno dello Stato in questione.

Gli Stati contraenti possono stipulare fra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi a questioni regolate dalla presente convenzione; tuttavia, gli accordi non potranno essere stipulati che allo scopo di completare le disposizioni della presente convenzione, o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. Essi possono, in particolare, prevedere, mediante accordi o compromessi bilaterali o multilaterali, rapporti diretti fra le autorità locali.

Inoltre se due o più Stati contraenti hanno stabilito o intendono stabilire i loro rapporti nella base di una legislazione uniforme o di un regime particolare, essi avranno la facoltà di regolare i loro rapporti in materia basandosi esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente convenzione. Gli Stati contraenti che dovessero escludere nei loro reciproci rapporti l'applicazione della presente convenzione in base alle disposizioni del presente paragrafo, invieranno a tale scopo una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 28

Il Consiglio d'Europa avrà cura di informarsi dell'esecuzione della presente convenzione e faciliterà il più possibile la sistemazione pacifica di ogni difficoltà che potrà sorgere nella sua esecuzione.

Articolo 29

La presente convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

Ogni Stato contraente potrà, per quel che lo riguarda, denunciare la presente convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Tale denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 30

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri rappresentanti al Consiglio dei Ministri e ad ogni altro Stato aderente alla presente convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- c) ogni notifica ricevuta in base all'art. 3 della presente convenzione;
- d) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in base all'art. 23;
- e) ogni dichiarazione fatta in base all'art. 25;
- f) ogni notifica ricevuta in base all'art. 26;
- g) ogni notifica ricevuta in base all'art. 27, paragrafo 4;
- h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 29 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà efficacia.